



# PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ALESSANDRIA

N.4505/ 2020

Alessandria, li 29 ottobre 2020

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Alessandria  
(via email)

Alla Camera penale di Alessandria  
(via email)

E p.c.

Ai magistrati  
Al direttore amministrativo  
della Procura della Repubblica di Alessandria

Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino

**Oggetto:** disciplina del deposito degli atti del processo penale, a norma dell'art. 24 DL 28 ottobre 2020 n. 137, pubblicato in GU 269 del 28 ottobre 2020, in vigore dal 29 ottobre 2020.

L'art. 24 del DL 137/2020 prevede una innovativa disciplina in materia di deposito degli atti difensivi, nel processo penale, in vigore fino al 31 gennaio 2021<sup>1</sup>, distinguendone tre categorie:

**1) le memorie, i documenti, le richieste e le istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3 del codice di procedura penale** devono essere depositati, esclusivamente, con il portale del processo

<sup>1</sup> Termine indicato dall'art. 1 decreto legge 25 marzo 2020, convertito con modificazioni con legge 22 maggio 2020 n. 35; modificato con decreto legge convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124; ulteriormente modificato dal decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125



---

penale telematico, individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

*Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento.*

2) gli **ulteriori atti**, individuati con uno o più decreti del Ministro della Giustizia, devono essere analogamente depositati con il portale del processo penale telematico, come al punto 1;

Ai sensi dell'art. 24 comma 3° cit. *“Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2° (tutti gli atti, cioè, indicati ai punti 1 e 2), l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge”.*

3) **tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati, diversi da quelli precedentemente indicati**, possono essere depositati, *con valore legale, mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata (art. 7 decreto Ministro della Giustizia del 21 febbraio 2011 n. 44).*

*Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati in apposito provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati e pubblicato sul Portale dei servizi telematici. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio.*

*Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ...il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo provvede, altresì, all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio.*

Prescindendo, al momento, dalla rigorosa individuazione degli atti indicati ai punti 2 e 3 (per i primi, perché in attesa degli emanandi decreti ministeriali; per i secondi perché la loro residuale determinazione è condizionata alla previa individuazione degli atti suscettibili di deposito telematico), l'art. 24 comma 3° cit. prevede che *“Gli uffici giudiziari, nei quali è reso possibile il deposito telematico ai sensi dei commi 1 e 2, sono autorizzati all'utilizzo del portale, senza*

---

*necessità di ulteriore verifica o accertamento da parte del Direttore generale dei servizi informativi automatizzati”.*

La Procura della Repubblica di Alessandria ha concluso la fase di sperimentazione dell'utilizzo del portale del processo penale telematico, con il contributo dell'Avvocatura, ed è quindi autorizzata all'utilizzo del portale stesso: conseguentemente, **il regime del deposito delle memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3 del codice di procedura penale è quello del deposito nel portale del processo penale telematico e l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge.**

Al fine di consentire la conclusione delle attività di sperimentazione e l'implementazione dell'utilizzo del portale da parte degli avvocati, questo nuovo regime di deposito degli atti previsti dall'art. 415 bis comma 3° CPP avrà vigore dal prossimo lunedì 9 novembre 2020.

Per i soli avvocati, in allegato, la copia del Manuale Utente Portale Deposito Atti Penali (PDP).

Cordiali saluti

*Il Procuratore della Repubblica*  
*Enrico Cieri*

